

Modifica Regime Impatriati

E' stato pubblicato sulla G.U. del 28 dicembre 2023, n. 301 ed in vigore dal 29 dicembre 2023 il D.Lgs. n. 209/2023, **attuativo della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale**.

Tra le novità il **nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati**.

Vediamone insieme gli aspetti operativi, che, come vedremo, hanno modificato in modo significativo la disciplina precedente, riducendo l'agevolazione e inserendo condizioni più stringenti per poter accedere ai benefici fiscali.

Il primo aspetto da tenere in considerazione è dunque che dall'entrata in vigore del decreto, ovvero il 29 dicembre 2023 viene abrogata la vigente disciplina previgente relativa ai lavoratori impatriati di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e all'art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. n. 34/2019).

Tuttavia, tali disposizioni continuano a trovare **applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023** ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, a beneficio di coloro che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.

Pertanto, tutti coloro che stanno oggi usufruendo della agevolazione fiscale prevista dal D.Lgs. n. 147/2015 e dal D.L. n. 34/2019, continueranno a poterne godere fino al loro termine naturale.

Nuovo regime fiscale a favore degli impatriati

Il decreto prevede la **detassazione IRPEF del 50%** dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché dei redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che **trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato a decorrere dal periodo d'imposta 2024 entro il limite di 600.000 euro annuali** al ricorrere di specifiche condizioni.

Condizioni

1. i lavoratori si impegnano a **risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni**;
2. i lavoratori **non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento**.

I cittadini italiani si considerano residenti all'estero **se sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi**.

Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:

- **sei periodi d'imposta**, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- **sette periodi d'imposta**, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

(si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto)

- l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. n. 108/2012 e dal D.Lgs. n. 206/2007.

Decorrenza e Decadenza

Come già previsto nella normativa precedente, le agevolazioni **si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d'imposta successivi**.

Si decade dall'agevolazione qualora la residenza fiscale in Italia **non sia mantenuta per almeno quattro anni consecutivi al trasferimento il lavoratore e si provvede al recupero dei benefici già fruiti**, con applicazione dei relativi interessi.

Maggiorazione dell'agevolazione

I redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **40%** anziché al 50% del loro ammontare:

- a) se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime.

La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024, infine, le disposizioni previste dal Decreto si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso, i redditi negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

Attendiamo nei prossimi giorni una eventuale intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti interpretativi.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO ANSELM